



# **COMUNE DI VIGARANO MAINARDA**

PROVINCIA DI FERRARA

## **DISCIPLINARE DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE IN RELAZIONE AL RICORSO PRESENTATO DAI SGG.RI Z.I. E Z.L.A DI VIGARANO MAINARDA**

### **TRA**

il Comune di Vigarano Mainarda (FE), rappresentato dal Capo settore Affari Generali dr. Marco Ferrante  
domiciliato per la carica, ai fini del presente atto, in Vigarano Mainarda (Fe), Via Municipio n. 1 , sede del Comune, CF 00289820383, PEC [comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it](mailto:comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it)

### **E**

l'Avv. Fabio Dani del Foro di Ferrara, residente in Ferrara via Chizzolini n. 29, con studio in Ferrara via Aldighieri n. 10 c.f DNAFBA52R14D548U, PEC [fabio.dani@ordineavvocaferrara.eu](mailto:fabio.dani@ordineavvocaferrara.eu)

Il presente contratto ha carattere esecutivo della Determinazione dirigenziale n. 218 del 2.5.17 alla quale fa pieno riferimento e della quale costituisce diretta attuazione.

Ciò premesso, tra le parti sopra costituite, con la presente scrittura privata, avente forza di legge a norma dell'articolo 1372 del codice civile, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 – Oggetto**

Il Comune di Vigarano Mainarda (Fe) come sopra rappresentato (di seguito "Comune" o "Ente") conferisce all'Avv. Fabio Dani sopra generalizzato (di seguito "legale" o "professionista" o "incaricato"), che accetta, l'incarico – da svolgersi con la dovuta diligenza professionale – di patrocinio legale dell'ente in relazione al ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presentato dai sigg.ri Z.I. e Z.L.A. di Vigarano Mainarda. L'incarico si estende esteso ad ogni fase del procedimento, compresa l'eventuale chiamata di terzi in causa.

L'incarico comprende altresì la predisposizione di eventuali atti di transazione e/o conciliazione.

#### **Articolo 2 – Verifica della prestazione**

Fermo restando che il professionista svolge un'attività di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, viene pattuito che il competente ufficio del Comune provvederà ad effettuare la verifica delle prestazioni del professionista ed il controllo sulla concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

### **Articolo 3 – Obblighi del professionista e del Comune**

Il professionista incaricato si impegna:

- a. a rimettere preventivamente al Comune copia degli scritti che si intendono produrre innanzi agli enti competenti;
- b. a relazionare e tenere costantemente informato l'Ente dell'attività di volta in volta espletata;
- c. a fornire copia degli atti predisposti;
- d. a rendere all'Ente, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti dal professionista.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incarico. Tale attività di assistenza, comunque collegata al conferimento dell'incarico, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

Fatto salvo quanto stabilito in altri articoli del presente disciplinare, il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico e richiesti dal professionista.

Il professionista si impegna a chiedere un compenso inferiore qualora l'attività espletata sia minore rispetto a quella prevista.

Il professionista, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altresì a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 (*"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*) nonché gli obblighi comportamentali di cui al *"Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigarano Mainarda"*, approvato con deliberazione di giunta comunale n.129 del 18.12.2013.

### **Articolo 4 – Corrispettivo e spese**

Le parti concordano che l'onorario spettante al professionista è pari ad euro 3.279,00 (euro tremiladuecentosettantanove/00) oltre spese vive sostenute, IVA, CPO e 15% spese generali.

La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura ad avvenuto assolvimento dell'adempimento contrattuale, salva formale contestazione in ordine all'adempimento stesso.

### **Articolo 5 – Obbligo di riservatezza**

Il professionista incaricato si impegna al rispetto del segreto d'ufficio ed a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi. Si impegna altresì a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico conferito.

### **Articolo 6 – Incompatibilità**

Con l'accettazione del presente contratto, il professionista dichiara:

- a. di possedere i requisiti necessari per patrocinare innanzi all'organo competente a decidere il giudizio cui si riferisce il presente incarico;
- b. di non essere avvocato/procuratore di persone in lite con il Comune di Vigarano Mainarda (FE), neppure per interposta persona e di impegnarsi a non assumere incarichi di tale specie per tutta la durata del mandato;
- c. di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- d. di non avere, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 6 novembre 2012, relazioni di coniugio, parentela fino al quarto grado od affinità fino al secondo grado con il dipendente dell'Ente che conferisce il presente incarico professionale e/o con gli amministratori del Comune;

e. ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. n. 39/2013, di non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Vigarano Mainarda (Fe) né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Vigarano Mainarda (FE);

f. di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e, quindi, di non avere rapporti di collaborazione e/o lavoro con i soggetti di cui al medesimo comma;

g. di non avere altri rapporti incompatibili o di contrasto con l'incarico conferito o con il Comune.

#### **Articolo 7 – Revoca dell'incarico e recesso dal contratto – Rinuncia al mandato**

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento – dandone comunicazione al legale mediante p.e.c. (posta elettronica certificata) o raccomandata con avviso di ricevimento – l'incarico conferito e, per l'effetto, di recedere dal presente contratto, con diritto del professionista al pagamento delle competenze maturate per l'attività svolta e le spese sostenute fino alla revoca, il tutto nei limiti di cui al precedente articolo 4.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa e/o per giustificato motivo, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 4 del presente disciplinare e, comunque, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

#### **Articolo 8 – Foro competente**

Per un eventuale contenzioso che dovesse insorgere quanto all'applicazione del presente contratto, non risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di Ferrara (FE).

#### **Articolo 9 – Trattamento dei dati personali**

Le parti danno atto che, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (cd. "Codice della privacy") e ss.mm.ii., i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

#### **Articolo 10 – Comunicazione conferimento incarico**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

#### **Articolo 11 – Domicilio**

Per l'incarico affidato, il professionista elegge domicilio in Ferrara alla via Aldighieri n. 10

#### **Articolo 12 – Registrazione**

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

#### **Articolo 13 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviando alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

La presente scrittura viene redatta in due originali.

Vigarano Mainarda, .....

*Il Capo settore Affari Generali*  
*F.to Dr. Marco Ferrante*

*Il professionista*  
*F.to Avv. Fabio Dani*

---

---

L'Avvocato, sotto la propria responsabilità, dichiara di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna i patti e le condizioni di cui al presente contratto

*F.to Avv. Fabio Dani*

---